



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it



2° livello ed "una tantum" pagamenti in arrivo

Dopo le costanti pressioni operate dal Siulp nei confronti del Dipartimento, sono state sbloccate ed avviate a risoluzione la questione riguardante il pagamento degli emolumenti relativi al fondo di incentivazione dell'attività professionale relativo all'anno 2011 (secondo livello retributivo) e dell'assegno "una tantum" destinati a compensare il blocco degli emolumenti legati all'anzianità (assegni di funzione, promozioni, scatti automatici e automatismi stipendiali dei Funzionari) determinato dall'ultima legge finanziaria adottata dal Governo precedente a quello attuale.

Per quel che concerne il Fondo di incentivazione le fattispecie remunerabili e le relative misure economiche sono indicabili come segue:

reperibilità	€ 17,50	per ciascun turno	
cambio turno	€ 8,70	per ogni cambio turno	
indennità valorizzazione funzioni di polizia	€ 991,56		annui
servizi resi in alta montagna	€ 6,40		per ciascun servizio
cambio turno reparti mobili	€ 610,00		annui

La circolare è consultabile sul nostro sito www.siulp.it

FLASH nr. 13 - 2012

- Ruolo tecnico e ruolo ordinario: supplenza nella titolarità degli uffici
- Benemerienze ed annotazioni matricolari
- Trattamento di missione all'estero - cumulabilità con il compenso lavoro straordinario.
- Diritto all'avvicinamento per il lavoratore dipendente amministratore pubblico
- Assegno funzionale ed effetti pensionistici a favore del personale cessato dal servizio nel periodo 02.01.2008 - 01.12.2008
- Il dipendente sospeso cautelatamente dal servizio può svolgere attività lavorative a favore di terzi
- Autotrasporto iniziativa del Siulp di Sondrio
- Concorso commissari polizia di Stato. Richiesta di ammissione al corso idonei non vincitori dei precedenti concorsi rimasti esclusi.
- Servizi a carattere continuativo con cambio sul posto



Ruolo tecnico e ruolo ordinario: supplenza nella titolarità degli uffici

Con la nota 557/RS/01/78/9088 del 9 marzo 2012, il Dipartimento della P.S. Ufficio per le Relazioni sindacali ha fatto conoscere il proprio parere in ordine al problema della gerarchia e subordinazione tra personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo ordinario che esplica funzioni di Polizia e personale appartenente al ruolo tecnico scientifico con particolare riferimento al Gabinetto Regionale Polizia Scientifica di Catania.

Al riguardo, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ritiene quanto segue:

"Il Gabinetto Regionale Polizia Scientifica è un ufficio a competenza generale di polizia anche se il D.P.R. 208/2001, all'art. 2, prevedendo l'articolazione dell'Amministrazione della Polizia di Stato, include questo tipo di ufficio tra quelli "con funzioni strumentali e di supporto", uffici che, come noto, costituiscono la naturale collocazione del personale tecnico.

L'art. 5 del D.P.R. 782/85 disciplina i "rapporti tra i ruoli della Polizia di Stato", prevedendo la reciproca "subordinazione funzionale" tra i due ruoli, qualora si determini "un rapporto di dipendenza in relazione alla funzione esercitata". Tale subordinazione funzionale, si determina solo nei confronti di "personale di qualifica superiore o corrispondente". Non può, pertanto, ricorrere la "subordinazione funzionale" di un dipendente nei confronti di un altro appartenente a ruolo diverso con qualifica inferiore.

L'art. 7 del citato D.P.R. 782/85, prevede che in caso di assenza, a qualsiasi tipo, del dirigente di un ufficio "ne assume la direzione il dipendente dell'ufficio con qualifica più elevata". Al fine di determinare quale sia il soggetto con qualifica più elevata in caso di compresenza di personale del ruolo tecnico e del ruolo che espleta funzioni di polizia, occorre prendere a riferimento la tabella B allegata al D.P.R. 337/1982 riportante "equiparazione tra le qualifiche del personale che espleta funzioni di polizia e quelle del personale che espleta attività tecnico-scientifiche o tecniche".

Benemerienze ed annotazioni matricolari

Ci vien chiesto se essendo destinatari della benemerienza della protezione civile riguardante l'emergenza rifiuti in Campania, detto titolo sia ascrivibile al foglio matricolare ed in caso positivo se la relativa procedura venga attivata d'ufficio o necessiti di apposita istanza del dipendente interessato.

Al riguardo, si fa presente che la benemerienza in questione, a norma della Ministeriale 333/A/9806.D.I del 18.11.2008, rientra nei titoli suscettibili di formare oggetto di annotazione matricolare essendo identificabile nella tipologia di atti di cui al punto 28 della citata Ministeriale.

Per quel che concerne la procedura di annotazione, trattandosi di atto sicuramente a conoscenza dell'Amministrazione, la trascrizione sul foglio matricolare è prevista d'Ufficio.

Tuttavia, soprattutto in occasione di procedimenti valutativi, connessi all'avanzamento di qualifica ed alle valutazioni per merito comparativo, è sempre opportuno effettuare una attività di verifica dei titoli di servizio.

Detta attività può essere efficacemente posta in essere attraverso l'esercizio del diritto di accesso agli atti matricolari.

Trattamento di missione all'estero e cumulabilità con il compenso per lavoro straordinario

Con nota del 10 maggio 2011, la Segreteria Nazionale del SIULP segnalava al Dipartimento della P.S. alcune problematiche relative alla possibilità di corrispondere il compenso per lavoro straordinario al personale inviato in missione all'estero.

Al riguardo, la Direzione centrale delle risorse umane Servizio TEP, con Ministeriale 333-G/II.2524.01.2624.03 del 16 dicembre 2011, visionabile nella sezione circolari del nostro sito, all'indirizzo www.siulp.it, ha precisato che la materia è stata regolata dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51, il quale all' art. 39 vices semel, comma 39 sancisce l'onnicomprensività della diaria per le missioni all'estero.

In particolare "l'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, gli articoli 1, primo comma, lettera b), e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1973, n. 838, si interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagiati, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario."

Per quel che concerne la fattispecie di missione organizzata in varie tappe sul territorio nazionale, la Ministeriale chiarisce che le indennità ed i rimborsi, stabiliti per le missioni all'interno dello Stato, sono dovuti per il tempo decorso dalla partenza dall'abituale dimora (se più vicina) o dalla sede di servizio, fino al giorno, escluso, in cui si passa il confine o si prende imbarco per l'estero.

Pertanto, conclude la Ministeriale, tenuto conto dell'indicazione tassativa della normativa, non sussistono possibilità di diverse applicazioni.

Rispetto a questa materia è in atto, da parte del SIULP un contenzioso con l'Amministrazione in quanto si sostiene che se il trattamento delle missioni internazionali è onnicomprensivo, lo stesso personale nella medesima giornata non può, secondo noi, svolgere la missione in ambito nazionale e contemporaneamente quella internazionale che prevede la onnicomprensibilità delle varie indennità.

A questo punto una delle ipotesi potrebbe essere quella di suddividere in due aliquote diverse il personale che svolge la missione nazionale da quello che svolge la missione internazionale. Tuttavia poiché la problematica è delicata e complessa il SIULP ha chiesto sul punto la convocazione della Commissione paritetica che dovrà dirimere tutti i dubbi interpretativi ed applicativi della norma e le modalità di svolgimento del servizio.

La nota con le motivazioni della richiesta di riunione della Commissione paritetica è stata inviata anche alle strutture provinciali.

Diritto all'avvicinamento per il lavoratore dipendente amministratore pubblico

Ci vengono chieste delucidazioni sul diritto all'avvicinamento previsto per gli amministratori lavoratori dipendenti pubblici e privati.

È previsto dall'articolo 78 comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000 nr. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Tale disposizione normativa, dedicata ai doveri ed alla condizione giuridica dei Pubblici Amministratori, nel disporre che gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato, prevede espressamente che il lavoratore interessato possa richiedere l'avvicinamento per poter svolgere il mandato per il quale è stato eletto.

Tale richiesta di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità.

Tale disposizione, in coordinamento con quella che prevede il trasferimento d'ufficio a seguito di elezione, prevede il diritto all'assegnazione ad una sede vicina, in modo tale da agevolare e comunque rendere possibile l'espletamento del mandato amministrativo.

Il diritto all'avvicinamento spetta anche agli amministratori dei consorzi previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000 nr. 267.

Si tratta di quei consorzi costituiti dagli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114 dello stesso dlgs 267/2000.

Assegno funzionale ed effetti pensionistici a favore del personale delle forze di polizia cessato dal servizio nel periodo 02.01.2008 - 01.12.2008

Con nota circolare 6362 del 30 gennaio 2012, il Ministero dell'Economia e Finanza, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha fornito il proprio parere in ordine al quesito proposto dal Ministero dell'Interno relativamente all'applicazione dell'articolo 8 del DPR 51/2009 per quel che concerne l'Istituto dell'assegno Funzionale ed i suoi effetti pensionistici a favore del personale delle Forze di Polizia cessato dal servizio nel periodo 02.01.2008 - 01.12.2008.

Nel merito, premesso che l'ampliamento della sfera dei destinatari e l'aumento degli importi annui lordi dell'assegno funzionale previsti dalla normativa con decorrenza 01.12.200, sono stati finanziati con quota parte delle risorse aggiuntive specificatamente stanziata dalla legge finanziaria del 2008 per il completamento della parte normativa del procedimento negoziale relativo al quadriennio 2006 - 2009 e biennio economico 2006 - 2007, e che il personale interessato è stato considerato nella determinazione delle risorse e dei costi contrattuali del biennio economico 2006 - 2007 e del successivo provvedimento integrativo in quanto personale presente all'inizio del periodo contrattuale per ragioni di sistematicità e di coerenza applicativa del DPR 51/2009, i benefici previsti dall'articolo 8 non possono non essere estesi anche al personale cessato dal servizio nel periodo 02.01.2008 - 01.12.2008 perché destinatario di tutti i benefici da esso derivanti.

Si risolve, così, positivamente, la vicenda relativa ai riflessi previdenziali delle nuove norme sull'assegno di funzione introdotte dall'articolo 8 del DPR 51/2009 per il personale cessato dal servizio nel periodo 02.01.2008 - 01.12.2008.

Il dipendente sospeso cautelatamente dal servizio può svolgere attività lavorative a favore di terzi

Nel periodo di sospensione cautelare dal servizio, il dipendente non può e non deve prestare servizio in seno all'Amministrazione, per cui cessa la ragione fondamentale della incompatibilità della prestazione di attività lavorativa alle dipendenze di terzi.

Il principio è stato cristallizzato dal Consiglio di Stato, Commissione Speciale del Pubblico Impiego nella adunanza del 17 maggio 1999 (nr.1589/1994 -Sez. I nr. 442 Comm. Spec. P.I.)

La decisione risulta emanata a definizione di un ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un Agente della Polizia di Stato dichiarato decaduto dall'Impiego perché aveva intrapreso regolare attività lavorativa presso terzi durante un periodo di sospensione cautelare dal servizio disposta a seguito di una condanna in primo grado per il reato di tentata concussione.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che la normativa in materia di incompatibilità nel Pubblico Impiego è finalizzata prevalentemente all'interesse dell'Amministrazione che il dipendente presti in esclusiva la sua attività lavorativa e non affievolisca le sue energie in conseguenza di lavoro svolto anche alle dipendenze di terzi. Detta incompatibilità presuppone costanza di rapporto di servizio e attualità della prestazione lavorativa.

Nella fattispecie della sospensione dal servizio, essendo il rapporto di pubblico impiego in una situazione di temporanea quiescenza, al fine di integrare l'assegno alimentare corrisposto dall'Amministrazione, per soddisfare le esigenze di mantenimento della propria famiglia, è lecito ricercare un'occupazione provvisoria alle dipendenze di una ditta privata, svolgendo un'attività che non intacca, peraltro, il prestigio ed il decoro dell'Amministrazione.

Nella specie, quindi, la Commissione ha ritenuto non applicabile la disposizione di cui all'art. 51, 20 comma, del DPR 335 del 24.4.1982.

Impresa Semplice



Convenzione SIULP – Telecom

Le soluzioni di Impresa Semplice dedicate agli Associati Siulp, comprendono offerte voce e dati in mobilità, cellulari, smartphone, e tanto altro ancora.

Scopri tutti i vantaggi che riguardano le principali offerte TIM e Telecom Italia! sul nostro sito www.siulp.it

Importante iniziativa del Siulp di Sondrio nel settore dell'autotrasporto

La Segreteria Provinciale del SIULP di Sondrio ha recentemente portato a termine con successo una iniziativa finalizzata all'aggiornamento degli esercenti l'autotrasporto con riferimento alla conduzione dei mezzi ed ai tempi di guida.

Grazie ai contatti ed alla collaborazione di grandi imprese di trasporti, quadri del Siulp di Sondrio, con adeguata esperienza di servizio presso la Polizia Stradale, hanno tenuto dei corsi cui hanno partecipato circa 150 camionisti.

Detti corsi hanno riguardato tematiche specifiche quali il Tachigrafo, i tempi di guida, il miglioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti, la sicurezza stradale, il rispetto delle norme del codice della strada e l'equità nella concorrenza.

Numerose le attestazioni di gradimento e di ringraziamento delle imprese e dei camionisti che hanno partecipato dell'iniziativa.

Concorso commissari della polizia di stato. Richiesta di ammissione al corso degli idonei non vincitori dei precedenti concorsi rimasti esclusi.

La Segreteria Nazionale con nota del 20 dicembre 2011 sollecitava l'Amministrazione a fornire chiarimenti e ad esplicitare la propria posizione in ordine al mancato scorrimento delle graduatorie dei concorsi nella Polizia di Stato con particolare riferimento ai concorrenti idonei e non vincitori dei concorsi per l'accesso al ruolo dei Commissari relativi agli anni 2005, 2006 e 2007.

In data 14 marzo 2012 con nota 557/RS/01/67/3107, l'Ufficio per le Relazioni sindacali del Dipartimento comunicava che la competente Direzione Centrale per le Risorse Umane, interessata al riguardo, aveva rappresentato che la regola generale in materia è costituita dall'art. 35 comma 5 ter del D. Lgs. 30 marzo 2011, n. 165 e successive modifiche, secondo cui *"le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione"*; tale disposizione presenta, infatti, una sfera di operatività generalizzata a tutte le procedure concorsuali, tanto pubbliche, quanto interne.

La predetta Direzione Centrale, ha altresì precisato che, di converso, il Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, c.d. "Decreto Milleproroghe" prevede, all'articolo 1, comma 4, che *"l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 31 dicembre 2005, è prorogata fino al 31 dicembre 2012"*, con ciò esplicitando efficacia esclusivamente con riguardo ai concorsi pubblici esterni e non a quelli interni.

Detta interpretazione ha, peraltro trovato un qualificato avallo nella Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 22 febbraio 2011, che, al paragrafo 8, prevede espressamente che *"la proroga della vigenza si riferisce solo alle graduatorie relative a concorsi pubblici"*.

Ciò premesso, sebbene sia possibile (solo) per i "concorsi pubblici esterni" l'utilizzazione delle graduatorie anche oltre il termine triennale stabilito dalla citata regola generale, così come previsto, in via derogatoria, dal c.d. "Decreto Milleproroghe", la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha ritenuto opportuno procedere allo scorrimento esclusivamente delle graduatorie approvate nell'ultimo triennio per ambedue le forme di reclutamento del personale.

Tale valutazione, certamente rispondente a criteri di equità, è altresì giustificata dall'interesse pubblico primario di salvaguardia della "specificità" dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, che ha necessita, fra l'altro, di assumere persone non avanti negli anni.

D'altro canto, se da un lato il tenore letterale del richiamato art. 1, comma 4, del c.d. Milleproroghe, non sembra lasciar dubbio sulla decorrenza giuridica dell'efficacia delle graduatorie in questione, d'altra parte, non può non richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui il ricorso allo scorrimento della graduatoria valida ed efficace, pur se possibile, costituisce una facoltà dell'Amministrazione che è libera di procedervi ove lo ritenga opportuno, non sussistendo in capo ad essa alcun obbligo di utilizzazione (cfr. TAR Puglia - Lecce, sez. II, sentenza 11.2.2010, n. 542).

E' stato, infine, precisato che l'esercizio del potere di scelta, che deve essere il frutto di una valutazione discrezionale funzionale all'interesse pubblico, viene sostanzialmente riconosciuto anche dal Consiglio di Stato che, in adunanza plenaria, nell'affermare il principio secondo cui "in tema di reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 35, comma 5 ter, legge n. 165/2001, si è realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace, ragion per cui lo scorrimento rappresenta ormai la regola mentre l'indizione di un nuovo concorso rappresenta l'eccezione ..." non ha tuttavia escluso la possibilità di non utilizzare graduatorie preesistenti laddove vi sia, da parte dell'amministrazione pubblica, "un'apposita e approfondita motivazione, che dia atto del temperamento operato fra i vari interessi coinvolti" (Cons. Stato Ad. Plen. 28 luglio 2011, n. 14).

Servizi a carattere continuativo con cambio sul posto

Ci viene chiesto di chiarire cosa si intenda e quali siano i servizi continuativi con cambio sul posto.

Al riguardo della identificazione dei servizi con cambio sul posto occorre precisare che detti servizi non costituiscono una particolare categoria ontologica alla quale l'organizzazione delle attività operative deve sempre e necessariamente adattarsi.

Tutti i servizi continuativi dovrebbero, per definizione e a rigor di logica, essere organizzati secondo modalità che prevedono il cambio sul posto proprio per non causare soluzioni di costanza nel servizio che, a quel punto, vedrebbe interrotta la propria continuità.

Tuttavia detta modalità organizzativa potrebbe non essere praticabile ad esempio per la mancanza di una adeguata dotazione di mezzi o per altri motivi.

E' dunque alle disposizioni organizzative di ciascun ufficio che occorre far riferimento, con la conseguenza che per servizi continuativi con cambio sul posto debbano intendersi solo e semplicemente quelli organizzati dall'Ufficio secondo modalità che prevedono implicitamente (es. vigilanza, piantonamenti a vista ecc.) o espressamente il cambio sul posto.

Dette modalità dovrebbero essere rilevabili, in mancanza di ordinanze, circolari ed in genere di atti dispositivi a carattere generale, dall'ordine di servizio o dal foglio di servizio.

L'articolo 27 del DPR 782 del 25 Ottobre 1985 detta le disposizioni cui deve attenersi il personale impiegato nei servizi a carattere continuativo, con cambio sul posto.

Detto personale, ad ultimazione del proprio turno:

- a) non deve allontanarsi fino a quando la continuità dei servizi non sia assicurata dalla presenza del personale che deve sostituirlo;
- b) deve consegnare al personale che lo sostituisce il foglio di servizio di cui all'art. 43 con le eventuali prescritte annotazioni;
- c) deve riferire senza indugio, con apposita relazione, all'ufficio, comando o istituto di appartenenza, gli eventuali fatti verificatisi durante lo svolgimento del proprio turno di servizio, che per la loro natura devono essere immediatamente segnalati.

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

■ **CESSIONE DEL QUINTO**

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

■ **PRESTITI PENSIONATI**

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

■ **PRESTITO CON DELEGA**

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

■ **PRESTITI PERSONALI**

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

■ **EUROCCS CARD**

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è legata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445



www.euroccs.it



L'unica società **SIULP**
FINANZIARIA
IN CONVENZIONE CON

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

